

Principio di cassa e assegni circolari

a cura di Antonio Gigliotti

In merito al **principio di cassa** che regola la determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, nel momento in cui un titolo di credito, quale è l’assegno circolare, viene consegnato al professionista, la somma in esso rappresentata **entra nella sua disponibilità** ed il reddito, quindi, deve considerarsi **percepito in tale momento**.

Il principio di cassa per i lavoratori autonomi

L’**art. 54 del TUIR**, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilisce, al comma 1, che:

- *"...il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione".*

Per quanto concerne il criterio di imputazione al periodo di imposta, la norma adotta il c.d. "**principio di cassa**", secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta.

Le problematiche connesse

Occorre, quindi, **individuare l'esatto momento di "percezione" del compenso o di "sostenimento" della spesa**, operazione che può determinare problematiche interpretative quando il committente/debitore utilizza, per estinguere l'obbligazione, strumenti diversi dal contante, quali, ad esempio, assegni bancari e/o circolari, bonifici o carte di credito, nelle cui ipotesi **tra la consegna del titolo di credito e la disponibilità della somma per il destinatario può intercorrere il cambio di periodo d'imposta**.

www.commercialistatelematico.com

I compensi percepiti tramite assegno circolare

L'Agenzia delle Entrate, con **Risoluzione n. 138/E del 29 maggio 2009**, ha avuto modo di intervenire sull'argomento con specifico riferimento al caso dei compensi riscossi da un professionista tramite **assegno circolare**.

L'Amministrazione finanziaria ha illustrato, preliminarmente, che gli **assegni bancari e circolari**, la cui regolamentazione è contenuta nel Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 176, **rappresentano:**

titoli di credito che si sostanziano nell'**ordine scritto**, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro.

La differenza principale fra assegno bancario e circolare risiede, unicamente, nel maggior grado di garanzia offerto dall'assegno circolare rispetto a quello bancario:

- con l'**assegno bancario**, il committente/debitore (traente) ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto qualcuno (prenditore);
- con l'**assegno circolare**, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario.

Momento di rilevanza ai fini fiscali

Ciò premesso, in relazione alla corretta imputazione temporale di un compenso professionale percepito sotto forma di **assegno circolare**, l'Agenzia delle Entrate ha espresso l'avviso che le **somme rappresentate nel titolo di credito entrano nella disponibilità del professionista all'atto della materiale consegna del titolo dall'emittente al ricevente** e, quindi, **rilevano ai fini IRPEF nel periodo d'imposta in cui l'assegno è stato materialmente ricevuto**, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d'imposta).

Come visto sopra, nella risoluzione la risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata preceduta da una disamina delle definizioni di assegno bancario e circolare contenute nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 176. Dopo aver sottolineato la differente natura dei due titoli di credito, l'Agenzia ha indicato la soluzione al caso prospettato in cui si discuteva di assegno circolare. La forma utilizzata per fare la distinzione tra assegno circolare e assegno bancario potrebbe indurre a ritenere che la conclusione dell'Amministrazione finanziaria sarebbe stata diversa in caso di assegno bancario.

In realtà, **non si ritiene ci possa essere differenza tra assegno bancario e circolare con riguardo alla determinazione del reddito professionale.**

L'assegno bancario

L'Agenzia delle Entrate si era espressa in tal senso in occasione di un forum organizzato nel maggio 2007 dalla stampa specializzata, in cui i tecnici dell'Amministrazione finanziaria avevano risposto ad un quesito inerente il momento di rilevanza fiscale di un compenso percepito tramite **assegno bancario non trasferibile**, indicando come anche in tal caso il momento di imposizione coincide con quello di consegna materiale del titolo di credito.

Dal momento della percezione materiale dell'assegno, infatti, il professionista ne può liberamente disporre.

Nota bene

Nessuna rilevanza riveste la data di emissione dell'assegno eventualmente spedito a mezzo posta e recapitato al beneficiario diversi giorni dopo. In tali ipotesi, infatti, è sufficiente conservare la busta con il timbro postale, proprio per giustificare il differimento del compenso al successivo periodo di imposta.

L'esigenza di documentazione del momento di ricevimento del titolo sussiste in ogni caso, per cui appare sempre consigliabile quietanzare in modo specifico la fattura o rilasciare ricevuta dell'avvenuto pagamento, in modo da lasciare «traccia» documentale del momento preciso dell'incasso.

OSSERVA

La questione interessa «da vicino» anche i contribuenti (imprenditori o lavoratori autonomi) che si trovano nel **regime «dei minimi»** di cui all'art. 1, commi 96 e ss., della Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), posto che anch'essi utilizzano il criterio di cassa nella determinazione dell'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Carta di credito

Del resto, la rilevanza del fatto materiale appare ormai una costante nelle prese di posizione della prassi sull'argomento. Un altro esempio è stato, in particolare, quello contenuto nella **risoluzione n. 77/E del 23 aprile 2007**, in cui si disquisiva del principio di cassa con riguardo alla deducibilità dei contributi previdenziali versati tramite **carta di credito on-line**, fugando alcuni dubbi circa la corretta imputazione temporale delle spese e degli incassi effettuati e ricevuti a fine anno dal professionista, ad esempio:

- versamento contributi on-line tramite carta di credito il 15 dicembre;
- accredito all'ente previdenziale il 17 dicembre;
- addebito sul conto corrente del professionista il 15 gennaio dell'anno successivo.

Nel dare risposta all'interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato che il pagamento con carta di credito integra, civilisticamente, una delegazione passiva di pagamento allo scoperto in base all'art. 1269 del Codice Civile. Con la delegazione di pagamento, il delegante ordina al delegato di assumere ed estinguere il debito nei confronti del delegatario.

Il momento di effettivo pagamento, pertanto, è quello in cui viene “utilizzata” la carta di credito stessa, a prescindere dal momento in cui gli verrà addebitato sul conto corrente. In quel momento, infatti, il professionista dà, di fatto, l'ordine di pagamento alla banca e, contestualmente, ottiene il rilascio di una ricevuta telematica di avvenuto pagamento, firmata digitalmente dalla banca stessa, la quale provvede a versare l'importo sul conto corrente dell'Ente.

Art. 1269 del Codice Civile

“Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato”.

Revoca della delega

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1270, comma 1, del Codice Civile, **nel momento in cui la banca rilascia la ricevuta** telematica di pagamento, salvo patto contrario, il professionista delegante **non può più revocare l'ordine di pagamento**, lo stesso si deve considerare effettuato nel momento in cui il professionista manifesta la volontà di sostenere l'onere dando ordine alla banca di pagamento.

L'addebito dell'importo, sul conto corrente, in data successiva, costituisce solo un accordo interno tra professionista delegante e banca delegata ed è **irrilevante ai fini fiscali**.

Art. 1270, comma 1, del Codice Civile

"Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo".

Anche nel caso della Risoluzione n. 77/E/2007 si è data, quindi, **rilevanza al momento materiale**, con la conclusione che i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui egli manifesta la volontà di sostenere l'onere dando ordine di pagamento alla banca.

Bonifico bancario

Nell'ipotesi del **bonifico bancario**, sussiste un unico momento che assume rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette, vale a dire il **giorno dell'accredito delle somme sul conto del professionista**, indipendentemente dalla data di effettuazione dell'operazione da parte del cliente, dalla valuta e dal momento di comunicazione da parte della banca o di presa conoscenza dell'operazione da parte del beneficiario. Insomma, **vale la disponibilità materiale della somma di denaro sul proprio conto corrente.**

Cambiale

Differente ancora è l'ipotesi dell'assolvimento dell'obbligo di pagare il compenso pattuito con una **cambiale**. Occorre distinguere, infatti, tra:

- **titoli non cedibili** (ai sensi dell'art. 1260 c.c.);
- **titoli cedibili** (Risoluzione ministeriale 29.03.1983, n. 352856).

Nel caso di **titoli non cedibili**, infatti, il pagamento si ha al momento della scadenza del titolo, e, quindi, con il buon fine dell'incasso.

Nella **seconda ipotesi**, invece, l'incasso rileva fiscalmente al momento della cessione o dello sconto del titolo.

Riflessi per i sostituti d'imposta

Il principio di cassa non rileva solo per il soggetto che incassa o paga nella determinazione del suo reddito professionale, ma ha **anche riflessi con riguardo ai sostituti d'imposta.**

Il soggetto che paga una prestazione professionale è, infatti, spesso tenuto ad «assoggettare» tale pagamento alla **ritenuta d'acconto (20%)** ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, ovvero è tenuto a trattenere e poi a versare la stessa. Anche qui il principio di cassa ha una sua importanza.

L'applicazione della ritenuta avviene all'atto del pagamento, con il conseguente versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui essa è stata applicata.

Asimmetria fiscale tra sostituto d'imposta e professionista

Applicando le regole individuate sopra, è possibile che il committente consideri il compenso come pagato nel mese di dicembre dell'anno «x», laddove il professionista sia portato a imputare il medesimo importo tra i componenti positivi di reddito nell'anno «x+1». È una situazione che crea una certa **asimmetria**, in particolare per quanto attiene all'inserimento in dichiarazione dei redditi di una ritenuta in un periodo d'imposta precedente a quello in cui viene indicato il compenso, ovvero alla «sospensione» della predetta ritenuta con indicazione in un periodo d'imposta successivo.

Il riferimento normativo è costituito dall'art. 22, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., sulla base del quale:

- **dall'imposta «netta» si scomputano, tra l'altro, «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo».**

È, quindi, comprensibile che, nella pratica, si sia sempre cercato di far coincidere il periodo di imposizione con quello nei riguardi del quale vi è la certificazione della ritenuta operata.

In proposito, occorre ricordare che, recentemente, la stessa Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009) ha **svincolato lo scomputo delle ritenute dal possesso della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.**

A seguito della citata risoluzione, anche per l'Agenzia delle entrate **ciò che conta è che venga indicata in UNICO** la ritenuta a cui concretamente il compenso è stato assoggettato, indipendentemente dalla certificazione prodotta dal sostituto d'imposta.

Si potrebbe, quindi, ritenere che, così come può esservi ritenuta senza certificazione, può ammettersi anche ritenuta certificata in un periodo d'imposta diverso rispetto a quello di imputazione del reddito, ma non per questo da considerarsi errata.

Si ritiene, in definitiva, che **la ritenuta debba partecipare**, in ossequio a quanto previsto dall'art. 22 del T.U.I.R., **al medesimo periodo d'imposta in cui viene dichiarato il relativo compenso, anche senza osservare una stretta simmetria con quanto certificato dal soggetto erogante, il quale, del resto, ha regole proprie che non necessariamente collimano con quelle che «guidano» il comportamento del soggetto che ha eseguito la prestazione.**

Osservazioni

Non è detto che il momento in cui diviene rilevante tale obbligo coincida con quello in cui il medesimo pagamento assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. **I due aspetti seppur correlati non sono speculari.**

5 agosto 2010

Antonio Gigliotti